

Legge regionale 05 novembre 1997 , n. 33 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Assestamento del bilancio 1997 e del bilancio pluriennale 1997-1999 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 4

(Sovvenzione straordinaria alla Comunità Piergiorgio)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, e per assicurare un'adeguata dotazione di strutture per i disabili nel territorio dell'Alto Friuli, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Comunità Piergiorgio di Udine da destinare alla realizzazione del Centro di accoglienza medico-socio- assistenziale in Tolmezzo.
2. La sovvenzione straordinaria può essere destinata anche all'acquisizione di attrezzature ed arredi necessari per assicurare funzionalità ad uno o più edifici del complesso.
3. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 1, il legale rappresentante dell'Associazione deve presentare domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo sommario di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per la concessione ed erogazione della sovvenzione di cui al comma 1 trovano applicazione, per quanto compatibili, le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni per l'anno 1997.
6. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è istituito alla Rubrica n. 24 programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4846 (2.1.242.3.08.07), con la denominazione << Sovvenzione straordinaria alla Associazione Comunità Piergiorgio di Udine per la realizzazione del Centro di accoglienza medico-sociale e assistenziale di Tolmezzo >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni.

7. All'onere complessivo di lire 500 milioni si provvede con prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 (partita n. 702 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).